

## REGOLAMENTO (CE) N. 452/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2001

## che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 450/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 <sup>(7)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 339/2001 della Commissione <sup>(8)</sup>.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 339/2001 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2001.

<sup>(6)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 49 del 20.2.2001, pag. 7.